



art. 8 Il contributo annuale al funzionamento di cui all'art 6 comprende le spese ordinarie di gestione (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le attività curricolari, rese nella forma della didattica tradizionale e della didattica a distanza, ed extracurricolari ordinarie, il doposcuola, il pre-scuola, il riscaldamento, le utenze, i servizi di segreteria, la manutenzione ordinaria della struttura). Sono, invece, esclusi da detto contributo e, quindi, qualora richiesti, dovranno essere pagati a parte dai contraenti, le attività extracurricolari straordinarie come viaggi/uscite di istruzione, e tutto ciò che non è espressamente compreso nelle voci del prospetto di cui all'art. 6 e nell'elenco di cui al precedente comma ( come libri, pasti). Il contributo di **iscrizione non è rimborsabile** in alcun caso, anche in caso di recesso del genitore contraente.

art. 9 Le modalità di pagamento dei contributi sopra indicati e le relative scadenze saranno oggetto di apposita comunicazione trasmessa all'inizio dell'anno scolastico. Precisano fin da ora che eventuali documenti di quietanza dovranno essere intestati a \_\_\_\_\_ (nome genitore).

Le assenze di ogni natura e durata non danno diritto alcuno a riduzione o esenzione dal pagamento degli importi dovuti e concordati nel presente contratto.

La sospensione dell'attività scolastica in presenza, determinata da causa di forza maggiore, da ordine della pubblica autorità o da scelta di sperimentazione didattica dell'Ente gestore, non esonera dal pagamento integrale degli importi previsti dall'art. 6 del presente contratto, a condizione che la prestazione didattica sia comunque erogata, anche con modalità alternative a quelle previste dalla didattica tradizionale, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali. Inoltre, in caso di sospensione dell'attività scolastica in presenza, sarà facoltà dell'Ente gestore provvedere al rimborso degli importi corrisposti per le attività previste dall'art 8 comma 2 del presente contratto, limitatamente alle prestazioni non usufruite e compatibilmente agli accordi intercorsi con i soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'erogazione delle attività medesime. La comunicazione della decisione del ritiro dell'allievo nel corso dell'anno scolastico deve pervenire in forma scritta entro il giorno precedente la data di effettivo ritiro. L'Ente gestore ha diritto al pagamento dei contributi dovuti per il mese durante il quale avviene il ritiro, indipendentemente dall'avvenuta frequenza; l'Ente si riserva inoltre il diritto all'ulteriore risarcimento di eventuali maggiori danni.

art. 10 In caso di mancato pagamento delle somme dovute entro le scadenze convenute, l'Ente gestore si riserva di procedere al recupero del credito maturato attraverso le forme previste dalla legge, addebitando ai contraenti le spese sostenute per il recupero stesso.

Inoltre, il mancato pagamento delle somme dovute nel rispetto delle scadenze convenute comporterà, ai sensi dell'art. 1382 c.c. e salvo il maggior danno, l'applicazione degli interessi di mora nella misura del **2%** sull'importo dovuto, qualora il ritardo ecceda i 30 giorni dalla data convenuta di scadenza.

art. 11 In ogni caso e a prescindere da quanto previsto dal precedente art. 10, è riconosciuto all'Ente gestore il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico per mancato pagamento delle rette e degli altri importi alle convenute scadenze, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., che ad ogni effetto si considera inserita nel presente contratto.

Art. 12 Il presente contratto, oltre che nei casi previsti dal precedente art. 10, si risolve anche nel caso di reiterata violazione, da parte di uno e/o di entrambi i contraenti ovvero dello/a studente/ssa, degli impegni rispettivamente assunti nel patto educativo di corresponsabilità.

La risoluzione avverrà di diritto quando l'Ente gestore dichiarerà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, senza necessità di particolari forme.

Art. 13 Entrambi i contraenti si impegnano a comunicare tempestivamente all'Ente gestore qualsiasi variazione dello status familiare.

art. 14 Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno con il passaggio e/o iscrizione dell'alunno/a al successivo anno scolastico.

art. 15 Per quanto non previsto nel presente contratto, le cui clausole si intendono tutte essenziali ed inderogabili, i contraenti rinviano alle norme di legge in materia.

Bra \_\_\_ / \_\_\_ / 202\_\_

il Direttore

I contraenti

**Istituto Salesiano San Domenico Savio**  
Il Legale Rappresentante



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di aver letto, esaminato e compreso il contratto ed ogni singola clausola in esso contenuta, approvando specificatamente le clausole di cui agli artt. 6 (prospetto contributi), 7 (variazione costi e riduzioni), 8 (voci del contributo funzionamento annuale ed esclusioni), 9 (modalità e scadenza dei pagamenti / rimborsi), 10 (penali per ritardato e/o omesso pagamento), 11 e 12 (clausole risolutive espresse), 14 (rinnovo tacito del contratto) e 15 (clausole essenziali ed inderogabili).

Bra \_\_\_ / \_\_\_ / 202\_\_

I contraenti (entrambi i genitori)

**Istituto Salesiano San Domenico Savio**  
Il Legale Rappresentante

